Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 28 novembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1972, n. **714**.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Graz (Austria) e istituzione di un consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Graz (Austria) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Graz (Austria) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'Ambasciata in Vienna e con la seguente circoscrizione territoriale: la Stiria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1972

LEONE

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **715**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Istituto di psichiatria;
Istituto di anestesiologia e rianimazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **716**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 250, 251, 252, 253, relativi alla « Scuola di perfezionamento in pediatria » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in clinica pediatrica », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 250. — La scuola ha la durata di tre anni, ha sede nella clinica pediatrica il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 251. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

A) *Fondamentali.*

1° *Anno:*

1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale) (1° e 2° anno);
3) Puericultura (biennale) (1° e 2° anno);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale) (1° e 2° anno);
5) Auxologia normale e patologica (annuale);
6) Psicologia dell'età evolutiva (annuale);

2° *Anno:*

5) Terapia pediatrica (annuale);
6) Radiologia pediatrica (annuale);
7) Malattie infettive dell'infanzia (annuale);

3° *Anno:*

Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia.

B) *Complementari:*

Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Genetica;
Cardiologia.

Gli allievi sono tenuti a frequentare e a sostenere gli esami delle materie fondamentali, e di almeno 3 scelte fra le complementari, e a frequentare la clinica pediatrica in qualità di interni per 10 mesi ogni anno.

Art. 252. — L'ammissione al corso avviene per concorso per esame e titoli. Può essere accordato un abbreviamento di un anno per coloro che siano in possesso di diploma di specializzazione in puericultura ed abbiano titoli di pediatria. Il numero massimo di iscritti è di venti per ogni anno.

Art. 253. — Gli esami di profitto sono dati per gruppo alla fine di ogni anno di corso. Al termine del terzo anno gli iscritti dovranno superare l'esame di diploma presentando e discutendo una tesi scritta su argomento di pediatria.

Gli articoli 254, 255, 256, 257, relativi alla « Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 254. — La scuola ha la durata di quattro anni, ha sede presso la clinica ostetrico-ginecologica il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 255. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno:*

1) Elementi di genetica ed eugenica;
2) Anatomia normale ed embriologica dell'apparato genitale femminile;
3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Endocrinologia fisiologica;
5) Fisiologia ostetrica;
6) Diagnostica ostetrica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno:*

1) Tecnica operatoria ostetrica;
2) Diagnostica ginecologica;

3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
4) Clinica ostetrico-ginecologica.

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
2) Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
3) Puericultura prenatale;
4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
5) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
6) Tecnica operatoria ginecologica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica;
8) Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

1) Puericultura postnatale e malattie del neonato;
2) Ostetricia e ginecologia forense;
3) Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
4) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del 4° anno);
5) Urologia ginecologica;
6) Chirurgia addominale estra genitale.

Art. 256. — La scuola accoglie dieci allievi per anno, gli iscritti devono frequentare le lezioni e le esercitazioni e devono prestare servizio nella clinica, analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.

Art. 257. — Alla fine di ogni anno avrà luogo un esame di profitto per gruppi di materie in una sola sessione con presentazione di casi clinici.

Alla fine del quadriennio ha luogo l'esame di diploma con presentazione di una dissertazione scritta.

Gli articoli 258, 259, 260, 261, relativi alla « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico facciale

Art. 258. — La scuola ha la durata di tre anni, ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 259. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (1° anno);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (1° anno);
7) Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (2° anno);
4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
6) Audiologia (2° anno);
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale;
2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheo-broncoscopia;
7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Art. 260. — La scuola accoglie un numero massimo di iscritti di otto l'anno.

Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni e le esercitazioni ed a prestare servizio identico a quello degli assistenti per sei mesi dell'anno.

Art. 261. — Gli esami di profitto sono dati per gruppi di materie alla fine di ogni anno. Al termine del triennio avrà luogo l'esame di diploma su una dissertazione scritta.

Gli articoli 296, 297, 298, 299, 300, relativi alla « Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 296. — La scuola ha la durata di tre anni. Ha sede presso la clinica odontoiatrica il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 297. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Embriologia e anatomia dentaria e maxillo facciale;
2) Microbiologia ed igiene orale;
3) Farmacologia;
4) Patologia odontostomatologica;
5) Odontotecnica;
6) Anestesia e chirurgia stomatologica;
7) Odontoiatria conservativa (1° anno) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) Odontoiatria conservativa (2° anno);
2) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
3) Paradontologia (1° anno) (biennale);
4) Anatomia e istologia odontostomatologica;
5) Odontoiatria infantile;
6) Radiologia odontostomatologica;
7) Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
8) Chirurgia maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
Esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) Clinica odontostomatologica;
2) Chirurgia maxillo-facciale (1° anno);
3) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
4) Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno);

5) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno);

6) Paradentologia (2° anno);

Esercitazioni pratiche.

Art. 298. — L'insegnamento verrà impartito con corsi dottrinali ed esercitazioni pratiche. Saranno tenute conferenze su argomenti inerenti la specialità. Gli allievi saranno tenuti ad eseguire costruzioni di apparecchi che saranno giudicati alla fine di ogni anno.

Art. 299. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni tecniche e gli ambulatori per l'intero anno scolastico. Il numero massimo è di trentasei in tre anni.

Art. 300. — Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 61. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **717**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del SS.mo Redentore, nel comune di Porto Tolle.

N. 717. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del SS. Redentore, in località Scardovari del comune di Porto Tolle (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 64. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. **718**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza a permutare un immobile.

N. 718. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza viene autorizzata a permutare una porzione di fabbricato di sua proprietà posto in Piacenza, Galleria della Borsa, con altro immobile sito in Piacenza, via Cittadella numeri 3, 5, 7, 9 di proprietà della Cassa di risparmio di Piacenza, alle condizioni e per le finalità precisate nella deliberazione n. 40 del 25 gennaio 1972.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 57. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. **719**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Associazione religiosa S. Sofia per i cattolici ucraini », con sede in Roma.

N. 719. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Associazione religiosa S. Sofia per i cattolici ucraini », con sede in Roma. La detta associazione viene, altresì, autorizzata ad accettare una donazione disposta dal Pontificio collegio pio latino americano, con sede in Roma, con atto pubblico 28 dicembre 1970, rep. n. 85843 a rogito dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 65. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Monica di Sardegna » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini che, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ha promosso di propria iniziativa — sentito il parere del comitato regionale della agricoltura per la Sardegna — il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Monica di Sardegna » formulando il relativo disciplinare di produzione che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1971, n. 141;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Monica di Sardegna » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Monica di Sardegna » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve —

entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Monica di Sardegna ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Monica di Sardegna » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini che hanno già subìto il periodo minimo di invecchiamento o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine controllata, la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alla scheda di produzione.

Art. 5.

Al vino « Monica di Sardegna » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine dei sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1972

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1972
Registro n. 24 Agricoltura e foreste, foglio n. 345

Disciplinare di produzione per il vino « Monica di Sardegna »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Monica di Sardegna » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Monica di Sardegna » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Monica.

E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni: Pascale di Cagliari, Carignano, Bovale grande e Bovale sardo presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 15 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della regione Sarda.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Monica di Sardegna » devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 180 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 150 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Monica di Sardegna » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Il vino « Monica di Sardegna » non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Monica di Sardegna », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino chiaro, brillante, tendente all'amaranto con l'invecchiamento;
odore: profumo intenso, vinoso e gradevole;
sapore: asciutto, sapido con caratteristico retrogusto;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Monica di Sardegna » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima non inferiore a 13 può portare in etichetta, dopo un anno di invecchiamento in botti di legno preferibilmente di rovere, la qualificazione « superiore ».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Qualora dette indicazioni facciano riferimento diretto o indiretto alla denominazione geografica « Cagliari », i caratteri usati per indicarle non devono superare i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non devono essere superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione « Monica di Sardegna ».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Monica di Sardegna » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Monica di Sardegna » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12362)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1972.

Nomina di un membro del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 263, che ha istituito l'Ordine di Vittorio Veneto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1971, concernente la nomina del contrammiraglio, a disposizione, Mario Bolondi a membro del consiglio dell'ordine predetto;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1972 il contrammiraglio, a disposizione, Italo Piat è nominato membro del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, in sostituzione del pari grado Mario Bolondi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1972

LEONE

TANASSI

(12360)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Ferentino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ferentino (Frosinone) — al quale la legge assegna 30 membri — è risultato composto, a seguito delle elezioni del 17 novembre 1968, di vari gruppi minoritari privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Si costituì, tuttavia, una eterogenea coalizione che elesse gli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Senonchè forti contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta, compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

Nel marzo del 1970, a seguito della mancata approvazione del bilancio 1970, sindaco ed assessori rassegnarono, in tempi diversi, le dimissioni, le quali furono, poi, ritirate e ripresentate definitivamente il 24 aprile 1970, dopo l'approvazione del bilancio, avvenuta all'unanimità, in seguito a formale promessa degli amministratori in carica di dimettersi.

Il 2 luglio 1970 si costituì una nuova maggioranza che elesse sindaco e giunta.

Per sopravvenute discordie nell'ambito di tale nuova maggioranza, il 28 ottobre 1970, il bilancio preventivo per l'esercizio 1971 venne approvato con il voto determinante di un consigliere non facente parte della maggioranza.

Sindaco e giunta, pertanto, si dimisero.

Il 12 dicembre 1970 si provvide all'elezione del nuovo sindaco e della giunta, ma anche tali amministratori, a causa del perdurare dei contrasti all'interno della maggioranza, rassegnarono le dimissioni.

Si riuscì, tuttavia, ad eleggere, di nuovo, sindaco e giunta.

A seguito, peraltro, delle dimissioni presentate da un assessore, l'amministrazione comunale entrò nuovamente in crisi, per cui in data 21 aprile 1972, sindaco e giunta rassegnarono le dimissioni, delle quali il consiglio comunale prese atto nella seduta del 26 aprile 1972.

Successivamente ogni tentativo di eleggere i normali organi di amministrazione dell'ente non ebbe esito positivo.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 29 maggio e 6 giugno 1972 si conclusero tutte con esito negativo.

Il prefetto, peraltro — considerato che quel consiglio comunale non era stato in grado di eleggere i normali organi di amministrazione, con conseguente carenza di funzionalità del civico ente e grave pregiudizio degli interessi generali — con nota 14 giugno 1972 — notificata a tutti i consiglieri in carica — riteneva opportuno far presente al sindaco in carica che, in caso di persistente incapacità a provvedere alla suddetta elezione, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore di propria competenza.

Neppure tale tentativo aveva, però, esito positivo in quanto le riunioni consiliari, all'uopo tenute nei giorni 30 giugno e 4 luglio 1972, riuscivano infruttuose.

Allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 5 luglio 1972 fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto le sedute consiliari del 15 e 22 luglio 1972 andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 24 luglio 1972, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, previa sospensione di esso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Ferentino (Frosinone) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 settembre 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ferentino (Frosinone) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Goffredo Sottile.

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Ferentino (Frosinone) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 settembre 1972;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ferentino (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Goffredo Sottile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1972

LEONE

RUMOR

(12538)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Volpiano.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Volpiano (Torino), sorto dalle elezioni del 7 giugno 1970, si costituì una esigua maggioranza che elesse gli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Senonchè profondi contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla maggioranza consiliare compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

In tale situazione, il civico consesso non è stato capace di provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 16 dicembre 1971 delle quali quella giunta municipale prendeva atto nella seduta del 29 dicembre 1971.

Successivamente anche i quattro assessori effettivi ed uno supplente rassegnavano le dimissioni.

Il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 28 febbraio, per l'esame delle dimissioni degli assessori e per l'elezione del sindaco ma la riunione andava deserta.

Parimenti infruttuosa risultava, poi, la successiva riunione consiliare del 6 marzo c.a.

Allo scopo, peraltro, di porre il suddetto consiglio di fronte alle proprie responsabilità, il prefetto — al quale compete — come è noto — il controllo sul funzionamento degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali — con decreto 18 marzo c.a., n. 218, ne disponeva una convocazione d'ufficio per il giorno 30 marzo c.a. per l'esame delle dimissioni degli assessori comunali, per la nomina del sindaco e per l'eventuale elezione della giunta municipale.

In detta riunione, il consiglio comunale, dopo aver preso atto delle dimissioni degli assessori, provvedeva, con una maggioranza improvvisata ed eterogenea, alla elezione del sindaco ed alla nomina dei nuovi assessori.

Le relative deliberazioni, peraltro, venivano annullate dalla sezione del comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni, per vizio riscontrato nella presidenza della suddetta adunanza.

Diversi inviti, per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, venivano, peraltro, rivolti all'assessore anziano dalla sezione di controllo sugli atti dei comuni, la quale disponeva, anche, la convocazione del su menzionato consiglio comunale per la deliberazione dell'importante documento contabile, per il giorno 12 aprile c.a.

Poichè la riunione non aveva luogo, il termine veniva prorogato dal presidente dell'organo di controllo, per consentire la nomina del sindaco e le definitive determinazioni circa le dimissioni degli assessori.

Tale intervento non aveva, però, esito positivo.

Il prefetto, nel contempo — in relazione, anche, ad un esposto con il quale undici dei venti consiglieri chiedevano la convocazione del predetto consesso — rivolgeva formale invito all'assessore anziano del comune ai fini di una sollecita convocazione del consiglio comunale per l'elezione del sindaco e della giunta.

Il consiglio comunale, nonostante detto invito, non veniva più convocato.

In data 16 maggio c.a., nove consiglieri comunali di Volpiano chiedevano al prefetto l'invio di un commissario al fine di ovviare alla grave paralisi funzionale di quell'amministrazione comunale.

Successivamente perveniva al prefetto altro esposto con il quale undici dei venti consiglieri, attesa la persistente inadempienza della giunta municipale nel convocare quel consiglio comunale ne sollecitavano la convocazione d'ufficio con all'ordine del giorno gli argomenti di cui alla riunione del 30 marzo c.a.

Il prefetto, allora, con decreto 9 giugno c.a. — fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva nuovamente d'ufficio la riunione del consiglio, in prima e seconda convocazione, iscrivendo all'ordine del giorno, fra l'altro, la presa d'atto delle dimissioni degli assessori, l'elezione del sindaco, le conseguenti surrogazioni degli assessori.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto, in quanto le sedute sono andate deserte, essendo presenti, in quella di prima convocazione del 19 giugno c.a., solo tre consiglieri e, in quella di seconda convocazione del 21 giugno c.a., sei consiglieri.

Di fronte alla confermata incapacità funzionale del predetto consiglio comunale che non è riuscito a provvedere ad essenziali obblighi — quali sono quelli relativi all'elezione del sindaco e della giunta municipale — restando, conseguentemente, carente in ordine alla deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 — il prefetto ha proposto, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la prolungata, persistente carenza del consiglio comunale di Volpiano, in ordine a precisi obblighi prescritti dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione e considerato che, nella specie, gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause del disfunzionamento, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 agosto 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Volpiano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione di ragioneria, dott. Francesco De Pace.

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il consiglio comunale di Volpiano (Torino) non ha provveduto alla ricostituzione degli organi ordinari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 agosto 1972;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Volpiano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco De Pace è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1972

LEONE

RUMOR

(12540)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Ficarolo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ficarolo (Rovigo) al quale sono assegnati per legge 20 membri risultò costituito, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, da vari gruppi di diversa ispirazione politica privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

L'accordo tra due dei predetti gruppi consentì tuttavi la costituzione della giunta la quale, però, dopo pochi mesi, si dimetteva.

Veniva, quindi, eletta una seconda giunta che restava in carica, pur tra contrasti e difficoltà fino al 13 marzo 1972 allorchè il sindaco e cinque assessori rassegnavano le dimissioni.

Da questo momento ogni tentativo di ricostituire un'efficiente amministrazione si è rivelato inutile, malgrado i solleciti e le diffide del prefetto.

Infatti, due prime sedute consiliari in data 13 e 18 marzo 1972, risultavano infruttuose ai fini dell'elezione dei nuovi organi, così pure le altre due sedute svoltesi il 27 e 28 aprile 1972, previo invito del prefetto il quale non mancava di avvertire che, se il consiglio non fosse stato convocato, avrebbe provveduto d'ufficio, ai sensi dell'art. 124 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Allo scopo poi, di porre il consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso ed essenziale obbligo di legge, il prefetto, con decreto del 21 maggio 1972 — fatto notificare a tutti i consiglieri — ne disponeva d'ufficio due ulteriori sedute, in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e di cinque assessori, con l'esplicita diffida a provvedervi a scanso della misura di rigore di cui all'articolo 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

La prima seduta del 27 maggio 1972 andava deserta, mentre, in quella successiva del 31 stesso mese, il consiglio riusciva ad eleggere il sindaco e cinque assessori, i quali, però, dopo pochi giorni, nella seduta del 26 giugno 1972, si dimettevano.

Il prefetto, peraltro, al fine di favorire la nomina del sindaco e della giunta municipale, riteneva opportuno disporre, con decreto 17 luglio 1972, altre due convocazioni d'ufficio di quel civico consesso, rinnovando, altresì, formale diffida, fatta notificare a tutti i consiglieri, ai sensi e per gli effetti del citato art. 323 del testo unico del 1915.

Neppure tale estremo tentativo ha avuto, però, esito positivo in quanto entrambe le sedute, fissate per il 26 luglio e 1° agosto 1972, sono andate deserte.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di Ficarolo di provvedere alla ricostituzione degli organi di amministrazione, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi dell'ente, ha proposto — ai sensi del citato art. 323 — lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale, nonostante le formali diffide del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 settembre 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ficarolo (Rovigo), ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dottor Luigi Santaniello.

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Ficarolo (Rovigo) non ha provveduto all'elezione del sindaco e di cinque assessori negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 settembre 1972;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ficarolo (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Luigi Santaniello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1972

LEONE

RUMOR

(12539)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile di Belgioioso », con sede in Belgioioso.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata il 25 gennaio 1972 alla società « Cooperativa edile di Belgioioso », società cooperativa a r. l. con sede in Belgioioso (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa edile di Belgioioso », società cooperativa a r. l., con sede in Belgioioso (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Vittorio Corbellini in data 21 agosto 1954 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Cesare Antoninetti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12369)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antibiotin » della ditta La Farmochimica Italiana, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4330/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto i provvedimenti in data 2 dicembre 1960 e 11 novembre 1964 con i quali veniva registrata al numero 9781-*A* la categoria pastiglie della specialità medicinale denominata « Antibiotin » a nome della ditta La Farmochimica italiana, con sede in Milano, via N. d'Apulia, 8, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, il controllo eseguito sui campioni del prodotto suddetto, ha avuto esito sfavorevole in quanto che la quantità di « fenossimetilpenicillina » è risultata una prima volta del 71 % in meno rispetto al dichiarato ed una seconda volta del 66 % in meno;

Ritenuto pertanto che, nella fattispecie ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 per non corrispondenza della specialità medicinale stessa alla composizione dichiarata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 luglio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria pastiglie (30 pastiglie da U.I. 10.000) della specialità medicinale denominata « Antibiotin » registrata al n. 9781-*A* in data 2 dicembre 1960 e 11 novembre 1964 a nome della ditta La Farmochimica italiana, con sede in Milano, via N. d'Apulia, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12507)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1972.

Sostituzione di un membro nel comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1968 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari;

Considerato che un componente del comitato è cessato dalla carica per dimissioni;

Vista la designazione dell'organizzazione sindacale per la sostituzione del componente nel comitato predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

E' nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari, in sostituzione del componente cessato dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato, il signor:

Zedda Luciano in sostituzione di Argiolas Orazio dimissionario in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12327)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1972.

Nomina del direttore generale dell'ETFAS, ente di sviluppo in Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, contenente norme sull'organizzazione degli enti di sviluppo;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1962 con il quale il dott. Lino Mulas è stato nominato direttore generale dell'ETFAS, ente di sviluppo in Sardegna;

Visti i propri decreti in data 15 febbraio 1972, 28 marzo 1972 e 4 luglio 1972, con i quali il dott. Romano Bertolotti viene incaricato di sostituire, per i motivi esposti nei decreti, il dott. Lino Mulas, direttore generale dell'ETFAS per il periodo decorrente dal 1° febbraio 1972 al 20 dicembre 1972;

Vista la lettera prot. n. 27668/Seg. del 16 ottobre 1972, con la quale, in relazione alla richiesta di collocamento a riposo, con effetto 20 dicembre 1972, presentata dal direttore generale dott. Lino Mulas ed accettata dall'ente con delibera n. 12011 in data 13 giugno 1972, il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, designa per la nomina a direttore generale dell'ente stesso il dott. Romano Bertolotti;

Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, il dott. Romano Bertolotti è nominato direttore generale dell'ETFAS, ente di sviluppo in Sardegna con decorrenza dal 21 dicembre 1972.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: NATALI

(12489)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1972.

Approvazione di tabelle UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 3 della legge stessa, di approvare le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, norme la cui osservanza fa considerare effettuati secondo le regole della buona tecnica i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e la odorizzazione del gas;

Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi similari di cui all'art. 1 della citata legge e cioè a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento — unifamiliare e centralizzato — e illuminazione di ambienti privati di abitazione) e che da questi differiscono soltanto perchè richiedono apparecchi e installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, alberghi, cliniche, istituti, ecc.);

Sentita l'apposita commissione tecnica costituita con decreto ministeriale 14 luglio 1972;

Decreta:

Sono approvate le norme di cui alle annesse tabelle UNI-CIG:

UNI 7126-72 (ex 5791-72) — Apparecchi a gas per uso domestico. Dispositivi di sicurezza. Termini e definizioni: (ottobre 1972).

UNI 7127-72 (ex 5792-72) — Apparecchi a gas per uso domestico. Dispositivi di sicurezza. Caratteristiche e prove: (ottobre 1972).

UNI 7128-72 (ex 6589-72) — Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Termini e definizioni: (ottobre 1972).

UNI 7129-72 (ex 6590-72) — Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione: (ottobre 1972).

UNI 7130-72 (ex 6789-72) — Impianti a gas di petrolio liquefatto per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Termini e definizioni: (ottobre 1972).

UNI 7131-72 (ex 6790-72) — Impianti a gas di petrolio liquefatto per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione: (ottobre 1972).

UNI 7132-72 (ex 7092-72) — Odorizzazione e odorizzanti di gas per uso domestico distribuiti a mezzo tubazioni o allo stato liquido in bidoni. Termini e definizioni: (ottobre 1972).

UNI 7133-72 (ex 7093-72) — Odorizzazione e odorizzanti di gas per uso domestico distribuiti a mezzo tubazioni o allo stato liquido in bidoni. Caratteristiche e prove; tecnica della odorizzazione; tipi e dosaggio degli odorizzanti; sistemi di controllo: (ottobre 1972).

Dalla data di pubblicazione del presente decreto i fascicoli delle tabelle, contenenti le norme predette e i successivi aggiornamenti, sono venduti al prezzo che ha ottenuto il parere di congruità del Ministro delegato alla presidenza del Comitato interministeriale dei prezzi.

Detto prezzo deve essere stampato su ogni fascicolo unitamente agli estremi del parere che ne dichiara la congruità. Copie dei fascicoli delle tabelle UNI-CIG possono essere richieste dagli interessati all'Ente nazionale di unificazione (UNI), piazza Diaz n. 2 - 20123 Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1972

Il Ministro: FERRI

(12598)

DECRETO PREFETTIZIO 8 novembre 1972.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto n. 24001 del 12 giugno 1970 con cui si è provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1970-1973;

Vista la nota n. 1582 del 31 ottobre 1972 con cui il medico provinciale di Viterbo, a seguito dello scioglimento della deputazione amministrativa dell'Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo, chiede che, in sostituzione del sig. Romolo Camilli, già presidente dell'amministrazione del citato ospedale venga nominato componente del consiglio provinciale di sanità il sig. Bruno Blasi, presidente dell'Ospedale civile di Tarquinia;

Vista la nota n. 1826 del 2 novembre 1972 con cui il veterinario provinciale di Viterbo chiede che venga nominato componente del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'ordine dei veterinari di Viterbo il dott. Giovanni Gadani, veterinario condotto del comune di Montefiascone in sostituzione del dott. Orfeo Canestrelli, deceduto;

Ritenuta l'opportunità di aderire alle richieste e di provvedere alle sostituzioni;

Decreta:

Sono nominati membri del consiglio provinciale di sanità di Viterbo per il triennio 1970-73 le seguenti persone:

il sig. Bruno Blasi, presidente dell'Ospedale civile di Tarquinia in sostituzione del sig. Romolo Camilli;

il dott. Giovanni Gadani, veterinario condotto di Montefiascone in sostituzione del dott. Orfeo Canestrelli.

Viterbo, addì 8 novembre 1972

Il prefetto: NICASTRO

(12370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla scuola per infermieri professionali presso l'ospedale « S. Sebastiano » di Frascati ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 900.8/C.S./70/3, in data 23 ottobre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali presso l'ospedale « S. Sebastiano » di Frascati (Roma) è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica con sede presso l'ospedale medesimo.

(12546)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1972, n. 1072, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Manna Lucia, nata il 20 luglio 1926, in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estesa mq. 230, riportata in catasto alla particella n. 665 del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 82.

(12547)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 24 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,75	584,75	584,85	584,75	584,80	584,72	584,70	584,75	584,75	584,92
Dollaro canadese	592,20	592,20	592,50	592,20	592,70	592,25	592,30	592,20	592,20	592,60
Franco svizzero	154,215	154,215	154,25	154,215	154,20	154,22	154,22	154,215	154,21	154,08
Corona danese	85,20	85,20	85,23	85,20	85 —	85,20	85,20	85,20	85,20	85,12
Corona norvegese	88,94	88,94	88,90	88,94	88,90	88,90	88,89	88,94	88,94	88,95
Corona svedese	123,34	123,34	123,30	123,34	123,30	123,32	123,31	123,34	123,34	123,34
Fiorino olandese	180,98	180,98	181,05	180,98	181,05	180,97	180,97	180,98	180,98	181,02
Franco belga	13,2665	13,2665	13,27	13,2665	13,26	13,26	13,2665	13,2665	13,26	13,27
Franco francese	115,78	115,78	115,85	115,78	115,75	115,77	115,76	115,78	115,78	115,91
Lira sterlina	1374,60	1374,60	1374,25	1374,60	1374,75	1374,45	1374,30	1374,60	1374,7460	1374,40
Marco germanico	182,535	182,535	182,60	182,535	182,525	182,51	182,49	182,535	182,53	182,57
Scellino austriaco	25,195	25,195	25,19	25,195	25,20	25,19	25,19	25,195	25,19	25,20
Escudo portoghese	21,76	21,76	21,7650	21,76	21,75	21,76	21,765	21,76	21,76	21,55
Peseta spagnola	9,2150	9,2150	9,2171	9,2150	9,205	9,21	9,2135	9,2150	9,21	9,21
Yen giapponese	1,9470	1,9470	1,9445	1,9470	1,94	1,94	1,944	1,9470	1,94	1,94

Media dei titoli del 24 novembre 1972

Rendita 5 % 1935	101,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,925
» 5 % (Ricostruzione)	94,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,45
» 5 % (Città di Trieste)	94,675
» 5 % (Beni esteri)	94,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,425
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,35
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1972

Dollaro USA	584,725
Dollaro canadese	592,25
Franco svizzero	154,217
Corona danese	85,20
Corona norvegese	88,915
Corona svedese	123,325
Fiorino olandese	180,975
Franco belga	13,266
Franco francese	115,77
Lira sterlina	1374,45
Marco germanico	182,512
Scellino austriaco	25,192
Escudo portoghese	21,762
Peseta spagnola	9,214
Yen giapponese	1,945

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

L'art. 2 del decreto ministeriale 14 novembre 1972 « Calendario ed orario di borsa per l'anno 1973 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 21 novembre 1972, è sostituito dal seguente:

Art. 2.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e quarantacinque minuti, e cioè dalle ore 10 alle ore 13,45.

(12597)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Vergati Vincenzo & C. di Civitavecchia.

Con decreto 13 maggio 1972 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale della società Vergati Vincenzo & C di Civitavecchia.

(12580)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2880 del 15 novembre 1972 è stata prorogata di mesi tre la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano affidata al comm. Luigi Trozzi.

(12584)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Trento

Con decreto 26 giugno 1972, n. 43, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in via Giardini stradone di via Venezia in comune di Trento, segnato nel catasto del comune medesimo alla particella 1211/2, della superficie di mq. 680, ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:1000, vistato in data 20 marzo 1961, dall'ufficio del catasto fondiario di Trento; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12583)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Creazzo

Con decreto 26 giugno 1972, n. 714, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello stato di relitti dell'ex alveo del fiume Retrone in comune di Creazzo (Vicenza), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n 6, mappali 25 ½ (mq. 640); 309 ½ (mq. 330) e 310½ (mq. 650), della superficie complessiva di mq. 1.620, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 24 luglio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12582)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Biagio

Con decreto 10 giugno 1972, n. 336, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Vallecrosia in comune di S. Biagio (Imperia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio IV, mappale 858 ½, della superficie di mq. 18, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 28 dicembre 1970, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia; schizzo che fa parte integrante del decreto stesso.

(12592)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 ottobre 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento comunitario n. 136/66 (settore dei grassi), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1644/72, n. 1884/72 e n. 2085/72.

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati:	
A	Olio d'oliva:	
I	che ha subìto un processo di raffinazione:	
a)	ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine anche mescolato con olio d'oliva vergine:	
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	- per le esportazioni verso i paesi terzi europei all'esclusione della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	3,000
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei paesi terzi europei e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	5,000
II	altro:	
a)	Olio d'oliva vergine:	
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
	- per le esportazioni verso i paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei paesi terzi europei e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	5,000

(12313)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 ottobre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova), a norma dei regolamenti (CEE) n. 825/72, n. 826/72, n. 1538/72 e n. 1733/72.

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	1.037,50 (per 100 unità)	
		b. altre:		
	02-03-05	1. di galline	11.881,25	11.250,00 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	11.881,25	11.250,00 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	50.375,00	51.250,00 (*c*)
	18	2. altre	13.781,25	15.000,00 (*c*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	24.237,50	12.500,00 (*c*)(*d*)
	25	2. congelato	25.900,00	4.690,00 (*c*)(*e*)
	28	3. essiccato	51.087,50	42.500,00 (*c*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.
(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dalla Finlandia, dalla Repubblica del Sudafrica, dall'Australia o dalla Romania. A decorrere dal 15 ottobre 1972 non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Bulgaria.
(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.
(*d*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Gran Bretagna, della Jugoslavia, dell'Etiopia, della Romania o della Svizzera si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg.
(*e*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Gran Bretagna, della Romania, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera o della Finlandia si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg. A decorrere dal 13 agosto 1972 si applica anche ai prodotti originari della Spagna e di Israele.

(12315)

Restituzioni applicabili il 31 agosto 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1864/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg - 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	—
	II. zuccheri greggi:	
	(a) zuccheri canditi	5,52 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(12259)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 luglio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1362/72 e n. 1511/72.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-7-1972 al 15-7-1972	Dal 16-7-1972 al 31-7-1972
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	02	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	7.575	7.575
	06	b. altri	6.325	6.325
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	11	1. inferiore o uguale a 4 %	6.325	6.325
	14	2. superiore a 4 %	8.081	8.081
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	17	1. inferiore o uguale a 4 %	5.700	5.700
	21	2. superiore a 4 %	7.456	7.456
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
		I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:		
	24	a. crema di latte	19.219	19.219
	27	b. altri	19.219	19.219
	31	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	40.650	40.650
	34	III. superiore a 45 %	62.819	62.819
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. Siero di latte	1.713	1.713
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 %	14.538	14.538
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	37.313	37.313
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	38.563	38.563
	18	4. superiore a 29 %	48.238	48.238
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 %	10.788	10.788
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	33.563	33.563
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	34.813	34.813
	36	4. superiore a 29 %	44.488	44.488
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	9.669	9.669
	42	2. altri	13.050	13.050
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale a 45 %	40.650	40.650
	50	2. superiore a 45 %	62.819	62.819

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-7-1972 al 15-7-1972	Dal 16-7-1972 al 31-7-1972
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	53	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125	18.125
	56	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625	20.625
	63	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500	22.500
	66	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750	23.750
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	108 per kg (*f*)	108 per kg (*f*)
	73	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	336 per kg (*f*)	336 per kg (*f*)
	76	cc. superiore a 27 %	445 per kg (*f*)	445 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	108 per kg (*g*)	108 per kg (*g*)
	83	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	336 per kg (*g*)	336 per kg (*g*)
	86	cc. superiore a 27 %	445 per kg (*g*)	445 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	18.175	18.175
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	93	1. inferiore o uguale a 45 %	407 per kg (*g*)	407 per kg (*g*)
	96	2. superiore a 45 %	628 per kg (*g*)	628 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	73.906	73.906
	08	B. altro	90.169	90.169
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
		I. aventi tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
		1. uguale o superiore a 142,58 u.c. ed inferiore a 162,33 u.c.:		
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 162,33 u.c.:		
	107	aa. Bergkäse	41.044	41.044
	111	bb. altri	41.044 (*m*)	41.044 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 162,33 u.c. e inferiore a 190,58 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190,58 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	121	alfa. Bergkäse	41.044	41.044
	124	beta. altri	41.044 (*m*)	41.044 (*m*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-7-1972 al 15-7-1972	Dal 16-7-1972 al 31-7-1972
04.04 (*segue*)		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 210,58 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	127	aa. Bergkäse	41.044	41.044
	131	bb. altri	41.044 (*m*)	41.044 (*m*)
	134	II. altri	41.044	41.044
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	50.075 (*p*)	50.075 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	141	I. Gorgonzola	24.969	24.969
	144	II. altri	24.969	24.969
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	147	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750
	151	b. inferiore o uguale a 48 % per cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375	19.375
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	157	1. inferiore o uguale a 48 %	37.881	37.881
	161	2. superiore a 48 %	44.944	44.944
	164	b. superiore a 36 %	94.944	94.944
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	50.075	50.075
	167	2. Pecorino	50.075	50.075
	169	3. altri	50.075	50.075
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	171	1. Cheddar, Chester	32.725	33.944
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	172	aa. inferiore o uguale a 48 %	34.925 (*t*)	34.925 (*t*)
	173	bb. superiore a 48 %	34.925 (*u*)	34.925 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	34.925 (*v*)	34.925 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	34.925 (*v*)	34.925 (*v*)
		5. altri:		
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.925	34.925
	182	bb. non nominati	34.925	34.925
		c. superiore a 72 %:		
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:		
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	26.194	26.194
	185	bb. altri	26.194	26.194
	187	2. altri	84.925	84.925

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-7-1972 al 15-7-1972	Dal 16-7-1972 al 31-7-1972
04.04 (*segue*)		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	50.075	50.075
	190	2. Pecorino	50.075	50.075
	191	3. altri .	50.075	50.075
		b. altri:		
	194	1. formaggi e ricotta, freschi . .	84.925	84.925
	197	2. non nominati .	84.925	84.925
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213
	03	II. altri . .	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	01	I. lattosio	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti di prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di quesa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica a meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. Lire 2.806,25 (duemilaottocentosei e venticinque centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. Lire 2.806,25 (duemilaottocentosei e venticinque centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse .	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 44,90 u.c. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 64,90 u.c. (pari a lire 40.562,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 54,90 u.c. (pari a lire 34.312,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(12260)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a complessivi cinque posti di operaio qualificato di 2ª categoria presso la Zecca

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e la tabella n. 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 801 che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Considerato che i posti di operaio di 2ª categoria presso la Zecca ancora da conferire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati in favore degli aventi diritto;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca, detratti i posti riservati di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, alla data del 30 giugno 1970 e 31 dicembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi di operaio di 2ª categoria in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *C* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 309;

1 posto di idraulico o tubista;

1 posto di stampatore e patinatore di medaglie;

3 posti di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme di legge vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 5 siano giudicati idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio presso enti, stabilimenti o ditte del ramo per almeno due anni anche se in periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3, salvo che non si tratti dei casi sottoindicati:

a) servizi statali, provinciali o comunali, purchè risultanti da dichiarazioni dei rispettivi enti;

b) servizi svolti presso le forze armate oltre la ferma ordinaria, purchè risultanti da documenti militari;

c) servizi prestati all'estero, purchè risultanti da documenti vistati dall'autorità consolare;

d) attività in proprio, purchè risultanti la dichiarazione della camera di commercio o da licenza di esercizio del comune;

8) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, salvo che non ne abbiano ottenuto la riabilitazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dai concorsi con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione ai concorsi, redatta su carta da bollo conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o dovrà pervenire al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, via XX Settembre Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso enti, stabilimenti o ditte del ramo, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

In caso di partecipazione a più concorsi dovranno essere presentate distinte domande. La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso l'aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero copia o estratto, rilasciati da notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data del rilascio e comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) almeno una dichiarazione rilasciata su carta bollata dagli enti, stabilimenti o ditte presso cui l'aspirante ha prestato la sua opera, da cui, oltre al periodo di permanenza, risultino esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritenga, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti che abbiano prestato servizi tra quelli previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del n. 7) dell'art. 2, in luogo del libretto di lavoro di cui al precedente punto 1), possono presentare le dichiarazioni o il documento descritto alle predette lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), da cui, oltre al periodo di servizio, risultino esplicitamente la qualifica di mestiere o la categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti del ramo dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

In caso di partecipazione a più concorsi, la documentazione di cui sopra potrà essere allegata ad una sola delle domande di partecipazione, purchè si faccia esplicito riferimento nelle altre.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, in Roma, dopo il termine di cui al precedente art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o pervengano alla Direzione generale del tesoro dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3.

Le predette domande, nonchè i documenti e i titoli di cui sopra, si considerano peraltro prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel citato art. 3. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, saranno nominate con successivo decreto le commissioni per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

Le commissioni stesse, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato regio decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 6.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti, saranno nominate con successivo decreto le commissioni giudicatrici, le quali, a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, da un ingegnere e da un capotecnico, quali membri.

Art. 7.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sarà accertato con l'esecuzione di una prova d'arte per ciascun concorso che consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare di avere una perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova d'arte saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Le prove d'arte dei concorsi si svolgeranno in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e della attitudine al mestiere e del giorno, ora e luogo in cui saranno tenute le prove d'arte.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica e per sostenere la prova d'arte, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 9.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto diretta sorveglianza delle commissioni di cui al precedente art. 6 le quali esprimeranno, con appositi verbali, il proprio giudizio sulla idoneità professionale dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

La graduatoria di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dalla amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza.

In particolare, i documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza, di cui al precedente comma, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità e dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati o invalidi del lavoro;

5) mutilato o invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o per la lotta di liberazione: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

8) orfano di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra o per la lotta di liberazione: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi o la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze, anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

12) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

13) figlio di mutilato e invalido del lavoro: certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

14) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

15) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o similatori: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati e internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

17) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione del tesoro: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

18) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

19) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati, che dovessero riportare nella prova pratica di ciascun concorso un punteggio inferiore ai 16/20.

Tale punteggio non può dare titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

Egualmente non acquisteranno diritto a coprire posti eventualmente vacanti quei candidati che abbiano superato la prova e che eccedano il numero dei posti messi a concorso.

Art. 10.

La graduatoria di ciascun concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati in graduatoria entro il numero corrispondente ai posti banditi per ogni concorso saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

I decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti in graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione generale del tesoro, in Roma, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo del titolo di studio, prescritto al precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo, rilasciato dalla autorità competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per il candidato che sia stato dichiarato «abile arruolato» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno dalla data di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del consiglio permanente della Zecca, approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a L. 948.150, prevista dalla tabella unica sezione C) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1972
Registro n. 42 *Tesoro, foglio n.* 57

p. *Il Ministro*: PICARDI

Schema della domanda di ammissione
ai concorsi, in carta da bollo

Al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro Via XX Settembre ROMA

Il sottoscritto nato a . (provincia di .) il . domiciliato in via . n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . posti di operaio di categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di (indicare a quale dei concorsi di cui al presente bando si intende partecipare).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto. . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . presso di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso ., di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso i seguenti enti, stabilimenti o ditte: (indicare con chiarezza la loro denominazione, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Si allegano i seguenti documenti: (indicare i documenti che, a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data

Firma

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1259)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dello Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1972, registro n. 43 Difesa, foglio n. 229 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 2 agosto 1972 con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1972, è così composta:

Presidente:

Prosperi Valenti dott. Simone, consigliere di Stato.

Membri:

Marussi prof. Antonio, ordinario di geodesia presso l'Università di Trieste;

Giannoni prof. Ubaldo, incaricato di topografia e cartografia presso l'Università di Roma;

Bolognesi dott. Ludovico, direttore di divisione (E);

Bencini ing. Piero, ispettore generale geografo.

Segretario:

Lerman dott. Giorgio, direttore di sezione (E).

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1972
Registro n. 70 *Difesa, foglio n.* 374

(12558)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova.

Visto il decreto ministeriale del 22 febbraio 1971, n. 2263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 27 aprile 1971, parte 2ª, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI) dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1077;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 22 febbraio 1971, n. 2263, è costituita come segue:

Laudani dott. Gaetano, ispettore generale.

Membri:

Tavernise ing. Gennaro, direttore di divisione;
Panella ing. Roberto, direttore di divisione;
Mangoni ing. Mario, direttore di sezione;
Insinna dott. Antonino, direttore di sezione.

Segretario:

Di Cicco Giuseppe, direttore di sezione.

La relativa spesa graverà sul capitolo 191/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 10.000.000 (dieci milioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 29 marzo 1971.

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1971
Registro n. 32, *Poste e telecom., foglio n.* 228

(12556)

Costituzione di tre sottocommissioni ad integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova.

Visto il decreto ministeriale n. 2263 del 22 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 27 aprile 1971 e nel 2° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 3 maggio 1971, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso, per esame, a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI);

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1971, n. 2373, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto l'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Considerato che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta superano il numero di tremila;

Considerato che, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre procedere alla integrazione della commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di segretario aggiunto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per esami a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI) costituita con decreto ministeriale 29 marzo 1971, n. 2373, unico restando il presidente nella persona dell'ispettore generale Laudani dott. Gaetano, è integrata con i componenti appresso indicati e suddivisa nelle seguenti sottocommissioni:

1ª Sottocommissione

Membri:

Tavernise ing. Gennaro, direttore di divisione;
Panella ing. Roberto, direttore di divisione;
Mangoni ing. Mario, direttore di sezione;
Insinna dott. Antonino, direttore di sezione.

Segretario:

Di Cicco Giuseppe, direttore di sezione.

2ª Sottocommissione

Membri:

Misasi ing. Antonio, Ispettore generale;
Cinque ing. Luigi, direttore di divisione;
Travisi dott. Augusto, direttore di sezione;
Lollobrigida ing. Luigi, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Ballo dott. Giovanni, direttore di sezione.

3ª Sottocommissione

Membri:

Zazzarelli ing. Mario Clemente, direttore di divisione;
Fisichella ing. Luigi, direttore di divisione;
Pettineo ing. Giuseppe, direttore di divisione;
Grande dott. Abramo, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Deiana dott. Giovanni, direttore di sezione.

La relativa spesa graverà sul capitolo 191/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario, fermo restando l'importo presumibile di lire dieci milioni previsto nel decreto ministeriale 29 marzo 1971, n. 2373.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 19 ottobre 1971

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1971
Registro n. 57, *Poste e telecom., foglio n.* 346

(12557)

ANTONIO SESSA, *direttore* Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.